

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2591-A/R

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORRENTI, CERUTTI, DIANA, MARGUTTI, MARTUCCI,  
PAGANELLI, TARADASH**

Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia

---

*Presentata il 29 aprile 1993*

---

*(Relatore: Giuseppe GARGANI)*

---

**NOTA:** Testo riformulato dalla II Commissione permanente (Giustizia), il 14 ottobre 1993, a seguito del rinvio deliberato, il 16 settembre 1993, dall'Assemblea.  
In data 18 ottobre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 3 si rileva l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 5;

all'articolo 6, comma 2, nel condividere la necessità della registrazione di ogni interrogatorio della persona sottoposta ad indagini in stato di custodia cautelare, si valuti la compatibilità di una rigida previsione della nullità dell'interrogatorio in assenza delle forme di documentazione previste con il problema dei costi che la stenotipia o altro mezzo di riproduzione meccanica pone;

all'articolo 17 si sottolinea l'esigenza di approfondire il profilo della previsione di una sanzione penale diversa per le false informazioni al pubblico ministero in relazione ai fatti per i quali si è sentiti dal pubblico ministero stesso.

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia.

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata ovvero se risulta che la pena che si ritiene possa essere irrogata possa essere condizionalmente sospesa ».

ART. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, che devono essere motivatamente dedotte, in re-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione, nonché modificazione dell'articolo 371-bis del codice penale.

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, le parole: « per un tempo non superiore a sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per un tempo non superiore a tre giorni ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione **del reato ovvero una causa di estinzione** della pena **che è ragionevole** possa essere irrogata ovvero se risulta che la pena che si ritiene possa essere irrogata possa essere condizionalmente sospesa ».

ART. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono **specifiche ed** inderogabili esigenze attinenti alle indagini **sui fatti per i quali si procede**, in

lazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Il rifiuto di sottoporsi ad esame o di rendere confessione non costituisce motivo perché vengano disposte misure cautelari e perché vengano mantenute ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata ».

relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, se fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità ».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, le parole: « sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga » sono sostituite dalle seguenti: « sussiste concreto pericolo che egli stia per darsi alla fuga ».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti o da atti o dai precedenti, sussistono elementi di fatto che in concreto dimostrano il rilevante pericolo che la persona sottoposta alle indagini commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o delitti diretti contro l'ordine costituzionale, o delitti di criminalità organizzata ovvero delitti della stessa specie di quello per cui si procede, limitatamente a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 266 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 2. Il concreto pericolo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non può essere individuato nel rifiuto, da parte della persona sottoposta alle indagini, di rendere dichiarazioni o nella non ammissione degli addebiti. ».

5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, è inserita la seguente:

« c-bis) l'esposizione analitica delle ragioni per le quali non è ritenuta appli-

cabile la disposizione del comma 2 dell'articolo 273 ».

**ART. 4.**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Per i delitti di criminalità organizzata o di eversione dell'ordinamento costituzionale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte con altre misure ».

**ART. 5.**

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta, a pena di nullità, al giudice competente tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti quelli a favore della persona sottoposta alle indagini, risultanti dalle indagini, e le memorie difensive ».

**ART. 6.**

1. Il comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate, con gli atti su cui le stesse si fondano, e fino all'esaurimento delle indagini preliminari, nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Avviso del deposito è notificato al difensore ».

## ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il pubblico ministero procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare soltanto dopo l'interrogatorio ad opera del giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero informa il giudice ogni qualvolta intenda sottoporre la persona in stato di custodia cautelare ad ulteriori interrogatori ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve essere documentato integralmente, a pena di nullità, con la stenografia o con altro mezzo di riproduzione meccanica. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 139. La trascrizione deve avvenire al più presto e comunque non oltre tre giorni. In caso di impossibilità di avvalersi di personale tecnico per la trascrizione, si procede osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie ».

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi delle lettere

b) e c) del comma 1 dell'articolo 12, e sempre che i reati connessi siano antecedenti al provvedimento che dispone la custodia cautelare, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate » sono sostituite dalle seguenti « Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 299 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale, anche sulla base degli ulteriori elementi adottati dalle parti, provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta ».

ART. 10.

1. Il comma 2 dell'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 ».

ART. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo, compreso quello della eventuale

custodia cautelare, pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « In ogni caso, il termine di dieci giorni decorre dal giorno in cui la persona sottoposta alle indagini può esercitare il diritto di conferire con il difensore ».

ART. 13.

1. L'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 329. — (*Obbligo del segreto*). —

1. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto anche nel loro contenuto fino al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Tuttavia, se l'atto contiene riferimenti a persone diverse da quella sottoposta alle indagini, la parte di esso concernente tali riferimenti continua ad essere coperta dal segreto. In ogni caso gli atti del procedimento sono coperti dal segreto non oltre la chiusura delle indagini preliminari ovvero, se si tratta di atti di indagine compiuti a norma degli articoli 416, comma 2, e 430, non oltre il deposito degli stessi.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, la cessazione del segreto in relazione a singoli atti o a parti di essi. In tal caso, gli atti sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto su singoli atti o parti di essi per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle indagini ».

## ART. 3.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369 (*Informazione di garanzia*) 1. Soltanto allorché deve compiere atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con le indicazioni delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia ».

## ART. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « , sulla quale svolge le indagini ».

## ART. 15.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369. — (*Informazione di procedimento*). — 1. Soltanto quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere o il cui contenuto può essere valutato come prova nel dibattimento, il pubblico ministero invia alla persona sottoposta alle indagini una informazione di procedimento con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. L'invio della informazione di procedimento è effettuato a mezzo posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

3. In caso di necessità e urgenza, il pubblico ministero può disporre la notificazione in piego chiuso per mezzo della polizia giudiziaria. In caso di irreperibilità del destinatario il pubblico ministero dispone la notificazione a norma dell'articolo 159.

4. Salvo gli accertamenti urgenti di cui all'articolo 354, gli atti di cui al comma 1 compiuti anteriormente alla data della ricevuta ovvero della notificazione dell'informazione di procedimento non sono utilizzabili ».

## ART. 16.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« e) mancanza o illogicità della motivazione ».

**ART. 17.**

1. L'articolo 371-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 371-*bis*. — (*False informazioni al pubblico ministero*) — 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ».